

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro e data di adozione

Proposta n.

Struttura: S.S. PROGRAMMAZIONE AZIENDALE

Oggetto: RAZIONALIZZAZIONE/REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART 20, D.LGS. N. 175/2016

Sulla base della istruttoria espletata e confermata dal dott. Michele Tamburelli, Dirigente S.S. Programmazione Aziendale, anche quale Responsabile del Procedimento, viene relazionato quanto segue:

VISTO:

- l'art. 20 del D.lgs. n.175/2016 (Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche), in base al quale:
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino: a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4; b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

- l'art 4 del citato D.lgs. n. 175/2016 (Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche), in base al quale (per i commi di interesse per ASL FG e Sanitaservice ASL FG SRL):

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2; d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

VISTO, altresì, che, in materia di attuazione del D.lgs. n.175/2016, il Dipartimento del Tesoro (Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), d'intesa con la Corte dei Conti, ha reso pubbliche le *Linee Guida per la razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche* (art. 20, D.lgs. n. 175/2016);

DATO ATTO, inoltre che, anche per la presente rilevazione, come per la precedente, con riferimento alle partecipazioni detenute alla data del 31 Dicembre 2022, l'adempimento previsto dal D.lgs. 175/2016 si integra con la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti, svolta dal Dipartimento del Tesoro, ai sensi dell'art 17 del DL n. 90/2014, le cui informazioni sono messe a disposizione della Corte dei conti per le proprie attività istituzionali di referto e di controllo;

CONSIDERATO CHE l'unica società partecipata da ASL FG è Sanitaservice ASL FG SRL, e che per essa valgono le verifiche positive effettuate rispetto alle condizioni ex artt. 4 e 20 D.lgs. n.175/2016;

DATO ATTO che al fine di completare la rilevazione sono stati compilati i moduli specifici indicati sul portale del Dipartimento del Tesoro, allegati al presente atto quale parte integrante dello stesso;

TANTO PREMESSO si propone l'adozione dell'atto deliberativo concernente l'argomento indicato in oggetto, di cui ognuno nell'ambito della propria competenza, attesta la legittimità e conformità alla vigente normativa europea, nazionale e regionale

Il Dirigente Amministrativo dalla S.S. Pianificazione e Programmazione Aziendale
f.to dott. Michele Tamburrelli

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonio Giuseppe Nigri nominato con deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n.77 del 06.02.2023
ACQUISITO il parere del Direttore Amministrativo;
ESAMINATA e FATTA propria la relazione istruttoria e la proposta del dott. Michele Tamburelli Dirigente della Struttura Programmazione Aziendale

D E L I B E R A

Per quanto in premessa e qui integralmente richiamato,

1. prendere atto di quanto esposto in premessa e approvare quanto descritto e richiamato nella stessa premessa;
2. comunicare l'esito della ricognizione di cui al presente atto, ai sensi dell'art. 17 DL 90/2014, con le modalità recate dal DM 25/01/2015, tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21 D.lgs. n. 100/2017, nell'apposita sezione dello stesso applicativo "Partecipazioni del Dipartimento del Tesoro" (<https://portaletesoro.mef.gov.it>);
3. trasmettere copia della presente deliberazione:
 - alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3 D.lgs. n. 175/2016 e dall'art. 21 D.lgs. n. 100/2017;
 - alla Sanitaservice ASL FG SRL;
 - al Collegio dei Revisori;
4. di dare esecutività immediata al presente atto con la pubblicazione dello stesso sul sito web aziendale.

Il Direttore Amministrativo

F.to Dott. Michelangelo Armenise

Il Direttore Generale

F.to Dott. Antonio Giuseppe Nigri

Registrazione dell'annotazione di costo

Esercizio economico anno _____

Codice conto	Importo presente deliberazione	Totale annotazione di conto

INVIO AL COLLEGIO SINDACALE	CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Protocollo n. _____ del _____ Il Funzionario _____	AFFISSA E PUBBLICATA ALL' ALBO AZIENDALE DI QUESTA AZIENDA ASL Dal _____ _____ _____ al _____ senza opposizioni Data _____ Il Funzionario _____

PER COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO	
Foggia	_____
Il Responsabile	_____